

DELIBERAZIONE 7 NOVEMBRE 2013
502/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA DI SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DA PARTE DELLE IMPRESE
DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) N. 715/2009 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 715/2009/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011 ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas); il documento per la consultazione 30 marzo 2012, 113/2012/R/gas;
- il documento per la consultazione 22 maggio 2013, 218/2013/R/gas;
- il documento per la consultazione 30 maggio 2013, 237/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 237/2013/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione 15 maggio 2007, n. 115/07, come successivamente modificato e integrato;

- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG) approvato dall'Autorità con deliberazione 12 maggio 2011, ARG/gas 57/11 come successivamente modificato ed integrato.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
- con la deliberazione 167/05, l'Autorità ha definito le norme relative all'accesso al servizio di rigassificazione ed alla predisposizione dei codici di rigassificazione;
- l'articolo 10, della deliberazione 167/05 definisce i criteri per la programmazione della rigassificazione presso i terminali e prevede, al comma 10.4, che l'impresa di rigassificazione definisca nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna;
- i codici di rigassificazione, approvati dall'Autorità, non contengono una specifica disciplina delle modalità e dei limiti, connessi alla presenza di flessibilità operative, con le quali gli utenti della rigassificazione possano richiedere variazione delle riconsegne e pertanto gli Uffici dell'Autorità anche nell'ambito di gruppi di lavoro con la partecipazione di utenti del terminale, imprese di rigassificazione e responsabile del bilanciamento hanno approfondito le criticità e le possibilità connesse all'utilizzo della flessibilità dei terminali; dai predetti approfondimenti è emerso in sintesi che:
 - a) tenuto conto dell'assetto tecnico dei terminali attualmente operativi in Italia (ed in particolare del dimensionamento dello stoccaggio del Gnl rispetto alle capacità di rigassificazione) l'entità della flessibilità nella riconsegna che può essere resa disponibile dipende essenzialmente dal tasso di utilizzo risultando tanto maggiore quanto sono minori i volumi di Gnl consegnati;
 - b) l'utilizzo delle flessibilità nel corso del mese con le tempistiche richieste dal bilanciamento giornaliero del sistema potrebbe determinare una disottimizzazione della gestione del terminale con possibili maggiori costi, ad esempio di manutenzione, e connessi con la necessità di dotarsi dei necessari sistemi di gestione e di nuovo personale;
 - c) le attuali procedure di allocazione fra gli utenti dei quantitativi di gas rigassificato, disciplinate nei codici di rigassificazione, che prevedono che i quantitativi di competenza di ciascun utente siano determinati solo al termine del mese di consegna sulla base dei volumi effettivamente consegnati, non consentono un'efficiente gestione delle flessibilità;
- la fornitura di servizi di flessibilità da parte dei terminali di gnl può contribuire all'aumento di liquidità e quindi alla concorrenzialità del mercato del gas naturale, nonché ad incrementare le risorse per il bilanciamento di sistema anche nell'ambito della sessione di mercato *locational*, di cui alle deliberazioni 538/2012/R/gas e 446/2013/R/gas; inoltre comporta vantaggi per la gestione economica della sicurezza del sistema poiché, aumentando le risorse flessibili secondo criteri di mercato, consente

- di limitare il ricorso a misure di tipo amministrato quali, ad esempio, la massimizzazione delle importazioni in caso di emergenza;
- in relazione all'aspetto di cui alla precedente lettera b), l'Autorità, con il documento per la consultazione 237/2013/R/gas, tenendo conto che l'enucleazione dei costi connessi alla messa a disposizione della flessibilità del terminale, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori, risulta particolarmente complessa, ha prospettato la possibilità che le imprese definiscano le condizioni tecnico-economiche di utilizzo dei servizi di flessibilità, prevedendo contestualmente il versamento su un apposito conto della Cassa dei relativi ricavi o di una parte dei medesimi;
 - le osservazioni pervenute dagli operatori sul punto specifico hanno evidenziato in prevalenza l'esigenza di mantenere l'intero gettito derivante dall'offerta di servizi di flessibilità in capo alle imprese e introdurre meccanismi di incentivazione che agevolino la messa a disposizione di tali servizi;
 - la deliberazione 438/2013/R/gas, nel definire i criteri di regolazione delle tariffe di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il periodo 2014-2017, come evidenziato in motivazione, ha rimandato ad un successivo provvedimento la definizione dei corrispettivi e dei criteri per l'assegnazione dei servizi di flessibilità, al fine di assicurare la coerenza della regolazione di detti servizi con l'evoluzione del mercato del bilanciamento del gas;
 - in relazione all'aspetto di cui alla precedente lettera c), l'articolo comma 6.3, della deliberazione 297/2012/R/gas ha richiesto alle imprese di rigassificazione trasmettano una proposta di modifica dei propri codici che preveda modalità di allocazione ai propri utenti dei quantitativi immessi in rete tali da determinarne definitivamente l'entità ciascun giorno per il precedente; tale proposta risulta in corso di predisposizione da parte delle imprese di rigassificazione
 - la definizione delle modalità con le quali gli utenti possono richiedere modifiche al programma di rigassificazione costituisce un intervento in linea con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo flessibile delle capacità di rigassificazione, che potrà essere perseguito anche con successivi interventi che potranno riguardare la riforma delle regole di gestione dei casi di messa a disposizione delle capacità conferite e non utilizzate tenendo conto della corrente evoluzione del mercato internazionale di approvvigionamento del Gnl.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, anche in considerazione dell'evoluzione del sistema di bilanciamento di cui alla deliberazione 446/2013/R/gas, definire disposizioni funzionali all'offerta di servizi di flessibilità da parte del terminale che consentano la modifica del programma di riconsegna su richiesta degli utenti anche in tempo utile per la presentazione di offerte nell'ambito della sessione di mercato *locational*;
- sia opportuno che, anche ai fini di raccogliere informazioni utili ai fini della determinazione a regime delle condizioni tecnico economiche da parte dell'Autorità, tali servizi siano inizialmente offerti ed erogati sulla base di condizioni transitorie proposte dalle imprese di rigassificazione e approvate dall'Autorità, per un periodo comunque non superiore a due anni;
- sia comunque opportuno prevedere che, nel periodo transitorio:

- i ricavi derivanti dall'offerta ed erogazione del servizio di rigassificazione siano trattenuti dall'impresa di rigassificazione nei limiti degli eventuali costi incrementali sostenuti per l'erogazione del servizio e, in considerazione di quanto richiamato alla precedente lettera a), dei ricavi riconosciuti in relazione alle capacità di rigassificazione non conferite;
- eventuali ricavi aggiuntivi rispetto a quelli del precedente punto siano ridistribuiti agli utenti in proporzione alle capacità loro conferite non utilizzate

DELIBERA

1. di prevedere che le imprese di rigassificazione trasmettano per la valutazione dell'Autorità una proposta di aggiornamento dei propri codici di rigassificazione che disciplini l'offerta e l'erogazione di un servizio di flessibilità ai propri utenti che consenta di:
 - a. modificare il programma di rigassificazione su richiesta degli utenti con tempistiche che siano anche compatibili con la negoziazione nell'ambito della sessione di mercato *locational*;
 - b. mantenere il GNL precedentemente consegnato negli stoccaggi del terminale;
2. di prevedere che, unitamente alla proposta di cui al punto 1, le imprese di rigassificazione trasmettano all'Autorità una relazione tecnica che indichi una stima degli eventuali costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità la data a partire dalla quale il servizio può essere reso disponibile agli utenti e, ove necessario, la descrizione dei vincoli tecnici in base ai quali è stata formulata la proposta.;
3. di prevedere che il servizio di cui al punto 1 sia offerto ed erogato sulla base di corrispettivi approvati dall'Autorità, definiti con successivo provvedimento, tenendo conto dei risultati del periodo di sperimentazione di cui al punto 4;
4. di prevedere che il periodo fino al 31 dicembre 2015 sia considerato "periodo di sperimentazione", durante il quale il servizio è erogato sulla base dei criteri transitori di seguito indicati:
 - a. i corrispettivi applicati agli utenti sono stabiliti su proposta delle imprese di rigassificazione, formulata tenendo anche conto della stima dei costi incrementali, se alcuni, associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio, come dettagliati nella relazione di cui al punto 2, nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
 - b. i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto siano destinati:
 - i. a copertura dei costi incrementali di cui al punto 2, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
 - ii. a copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite, per la quota eccedente l'importo di cui al punto 4b *sub* i.;
 - iii. per la quota eccedente gli importi di cui ai precedenti punti 4b *sub* i. e 4b *sub* ii., agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base alla capacità di rigassificazione loro conferita che non hanno utilizzato;

5. di prevedere che, ai fini della predisposizione del provvedimento di cui al punto 3, le imprese di rigassificazione trasmettano all'Autorità:
 - a. almeno su base semestrale, il rendiconto degli eventuali costi incrementali sostenuti per l'offerta del servizio;
 - b. su base mensile, con riferimento al periodo a partire dal quale è erogato il servizio e fino al termine di cui al punto 4, il rendiconto delle prestazioni di flessibilità offerte e utilizzate dagli utenti e relativi ricavi;
6. di sostituire il comma 18.2, dell'Allegato A alla deliberazione 438/2013/R/gas, con il seguente comma:

"18.2 L'impresa di rigassificazione calcola il fattore di copertura dei ricavi sulla base della seguente formula:

$$FC_t^L = \max[\alpha \cdot RL_t - REF_t^L - RF_t; 0]$$

dove:

- α rappresenta il livello di copertura dei ricavi riconosciuti;
 - RL_t è il ricavo di riferimento per l'anno t ;
 - FC_t^L è il fattore di copertura dei ricavi per l'anno t ;
 - REF_t^L sono i ricavi conseguiti applicando i corrispettivi unitari di impegno Cqs al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità conferite per l'anno t .
 - RF_t sono i ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi di flessibilità di cui alla deliberazione 502/2013/R/gas, al netto dei costi incrementali derivanti dalla erogazione dei suddetti servizi."
7. di stabilire che, con successivi provvedimenti, vengano promossi eventuali utilizzi flessibili del servizio di rigassificazione, come illustrato in premessa;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni